CAMERA DEI DEPUTATI N. 1365-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **TOROS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

nella seduta del 12 maggio 1964

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956

Presentata alla Presidenza il 7 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali (firmata da 12 paesi e ratificata fino ad oggi da 5 di essi: Polonia, Paesi Bassi, Francia, Lussemburgo e Turchia) ha il fine di permettere ai predetti lavoratori, attraverso il coordinamento delle legislazioni dei vari Paesi contraenti, di usufruire di prestazioni medico-sanitarie anche in territorio di nazioni diverse da quelle in cui ha sede l'Istituto di assicurazioni sociali debitore diretto delle prestazioni stesse.

Le disposizioni della Convenzione hanno riguardo ai lavoratori dei trasporti terrestri, aerei, marittimi e di navigazione interna nonché ai famigliari che si trovino a viaggiare in loro compagnia.

La Convenzione praticamente tende ad abolire la condizione della nazionalità nonché quella del luogo in cui il lavoro è esercitato facendosi riferimento, in linea normale, al luogo in cui è la sede dell'impresa od una sua succursale o la rappresentanza permanente; al fine di favorire i lavoratori che ope-

rano abitualmente solo nel Paese in cui risiedono benché alle dipendenze di imprese straniere, si è disposto che ad essi si applichi la legislazione del paese di residenza. È prevista inoltre la possibilità di accordi speciali per casi specifici e prestazioni particolari al fine di far fronte ad ogni esigenza pratica che si dovesse verificare.

Unica condizione posta alla Convenzione è che l'impresa da cui dipendono i lavoratori in questione, abbia sede nel territorio di una qualsiasi parte contraente.

Diverse clausole regolano la collaborazione tra le autorità e gli organismi dei Paesi contraenti ai fini dell'applicazione della Convenzione stessa e della soluzione delle eventuali controversie.

Non sono previsti limiti di durata per la validità della Convenzione stessa ma è ammessa la possibilità di revisione dopo due anni dalla sua applicazione.

Le clausole più favorevoli previste da altri accordi similari prevarranno sul disposto della Convenzione per disposizione stessa di questa.

L'aspetto fondamentale della Convenzione, sul piano sociale e giuridico, risiede nel fatto che essa supera le resistenze di alcuni Paesi ancorati alla teoria della territorialità dei diritti delle assicurazioni sociali ed afferma il principio più umano e sociale della personalità di tali diritti.

La Convenzione, conformemente al suo articolo 21, è entrata in vigore il 1° ottobre 1958, essendo stata ratificata dalla Polonia il 24 gennaio 1958 e dai Paesi Bassi il 4 agosto 1958. L'articolo 21 della suddetta Convenzione prevede, infatti, che il testo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello nel corso del quale sia intervenuto il deposito del secondo strumento di ratifica.

Le ragioni che ho avuto l'onore di esporre hanno indotto la III Commissione a proporVi, onorevoli Colleghi, di approvare il disegno di legge di ratifica della Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali.

TOROS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.